



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

AL COMUNE DI PISTOIA
Servizio sviluppo economico e promozione
territoriale
c.a. dott. G. Napolitano
g.napolitano@comune.pistoia.it
comune.pistoia@postacert.toscana.it

e, per conoscenza

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
Via A. Depretis, 7
00184 ROMA

OGGETTO: Attività di somministrazione di alimenti e bevande - Spazi di suolo pubblico concessi per Dehors - Ambito di applicazione dell'articolo 14 bis della legge 30 marzo 2001, n. 125

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'ambito di applicazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14-bis, della legge 30 marzo 2001, n. 125, i quali prevedono che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto dalle 24:00 alle 7:00 possano essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS; prevedono, altresì, le sanzioni amministrative per chiunque vende o somministra su spazi pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi.

Fermo quanto sopra, l'esigenza di chiarimenti sorge proprio con riferimento alla corretta interpretazione del termine "pertinenze", nel senso che le Associazioni di categoria degli operatori commerciali riterrebbero che anche le porzioni di aree pubbliche date in concessione per il posizionamento di tavoli e siede, comunemente denominate anche "dehors", possano configurarsi come pertinenze degli esercizi, con la conseguenza



che il divieto di somministrazione di alcolici dalle 24:00 alle 7:00 non debba trovare applicazione per tali porzioni di aree pubbliche.

Codesto Comune fa invece presente di essersi espresso in senso negativo rispetto all'orientamento sopra menzionato, seguendo così un'impostazione prudenziale dovuta essenzialmente alla natura temporanea delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per i c.d. dehors; all'interpretazione del concetto di pertinenza, che essendo attinente a diritti soggettivi male si concilia con la natura della porzione di strada oggetto di concessione; alla natura eccezionale della deroga di cui al comma 2, del citato articolo 14-bis della legge n. 125 del 2001; e, infine, alla preoccupazione della potenziale deriva negativa che potrebbe assumere una semplicistica interpretazione a ribasso della norma rispetto alla salute delle persone ed alla sicurezza della circolazione.

Ciò premesso, chiede di conoscere quale delle due interpretazioni innanzi illustrate possa ritenersi corretta.

In margine, chiede altresì se i Comuni, stante la potestà di regolamentazione in ambito locale, possano introdurre un divieto sostanzialmente analogo a quello dell'articolo 14 bis qui in esame e, altresì, se possano modificare l'estensione della durata oraria del divieto ivi previsto.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

Si richiama, in via preliminare i commi 1 e 2, dell'articolo 14-bis, della legge 30 marzo 2001, n. 125, i quali dispongono che:

“1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 (...).”

Dalle suindicate norme discende, pertanto, che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e relative pertinenze possono essere somministrati alcolici dalle ore 24 alle ore 7. Qualora i medesimi alcolici vengano somministrati su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi in questione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di entità variabile.

Fermo quanto sopra, ad avviso della Scrivente, le porzioni di aree pubbliche date in concessione per il posizionamento di “dehors”, nonostante con la nota n. 205595 del 6-6-



2018 (All. 1) si sia chiarito che tali strutture non diano luogo al verificarsi dell'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne usufruiscono, non possono che essere assoggettate, con riferimento alla somministrazione di bevande alcoliche, alle medesime prescrizioni previste per i locali di esercizio, non rispondendo, infatti, a criteri di ragionevolezza imporre il rispetto di prescrizioni diversificate.

Con riferimento, infine, alle ulteriori richieste a margine indicate, stante l'argomento, la presente nota ed il quesito pervenuto sono trasmessi al Ministero dell'Interno, con preghiera di notiziare il comune in indirizzo, e per conoscenza la Scrivente, in ordine al parere di competenza.

M.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)

All.: 1